



Misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico

D.L. 21/2026 / A.C. 2809

Dossier n° 163 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge 3 marzo 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2809
D.L.	21/2026
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, recante misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico
Numero di articoli:	12
Date:	
emanazione:	20 febbraio 2026
presentazione:	20 febbraio 2026
assegnazione:	23 febbraio 2026
Commissione competente :	X Attività produttive
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

L'**articolo 1, comma 1**, introduce per il **2026** un contributo straordinario del valore di **115 euro** ai titolari del **bonus sociale** per la fornitura di energia elettrica (prevedendo, al **comma 5**, che le risorse che non dovessero essere utilizzate a questo fine entro la fine del 2026 verranno assegnate allo Stato), mentre, al **comma 2**, prevede un contributo che i venditori di energia elettrica possono **volontariamente** riconoscere per il **2026** e il **2027**, in cambio di un'**attestazione (comma 3)**, a favore dei clienti domestici **non titolari di bonus sociale** e con ISEE annuale non superiore a 25.000 euro.

Il **comma 4** reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal contributo straordinario, quantificati in 315 milioni di euro per il 2026.

L'**articolo 2** introduce un meccanismo per ridurre il costo delle bollette elettriche delle utenze non domestiche attraverso una ristrutturazione degli incentivi del Conto energia per gli impianti fotovoltaici con potenza superiore ai 20kW.

I **commi da 1 a 3** prevedono che i titolari di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 kW, che beneficiano di incentivi dei quattro meccanismi del Conto energia con scadenza dal 2029, possono scegliere volontariamente di **ridurre del 15% o 30% i premi tariffari** previsti **tra il 2026 e il 2027**, in cambio di un'**estensione della convenzione rispettivamente di 3 o 6 mesi**.

Il **comma 4** prevede la possibilità, per i predetti soggetti, di optare per l'**uscita anticipata dal sistema di incentivazione del Conto energia**, a partire dal 2028, in cambio di un corrispettivo. L'erogazione del corrispettivo è subordinata all'obbligo di **refacimento integrale degli impianti** fotovoltaici.

In tal senso, il **comma 5** introduce nel T.U. FER una disposizione volta a favorire il rifacimento degli impianti fotovoltaici in aree industriali.

Il **comma 6** demanda ad un **decreto** del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica la definizione delle **modalità di attuazione della fuoriuscita dal Conto energia**.

Il **comma 7** prevede che l'**ARERA adegui le tempistiche di versamento delle componenti tariffarie** A_{SOS} e A_{RIM} da parte dei distributori di energia, allineandole alle tempistiche di pagamento da parte dei venditori di energia.

Infine, il **comma 8** demanda all'**ARERA** la **definizione delle modalità con cui**, in base a quanto previsto ai commi 1, 4 e 7, sarà **ridotta la componente A_{SOS}** delle bollette di alcune categorie di **utenze non domestiche**.

L'**articolo 3** dispone l'**incremento** di 2 punti percentuali (**dal 3,9 per cento al 5,9 per cento**) dell'**aliquota IRAP** applicabile ai **soggetti operanti nel comparto energetico** per i **periodi d'imposta 2026 e 2027**.

Per individuare l'ambito soggettivo di applicazione di tale aliquota IRAP maggiorata, si fa riferimento ai **soggetti che svolgono, in via prevalente, le attività economiche individuate dai codici ATECO elencati** nella tabella allegata al presente decreto-legge.

Le **risorse** derivanti dall'applicazione di tale incremento di aliquota IRAP vengono **destinate alla riduzione** di una componente **della bolletta elettrica** (quella relativa agli oneri generali di sistema per il sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione, cd. componente A_{SOS}) in favore di determinate categorie di utenze non domestiche.

L'**articolo 4** introduce un insieme di misure volte a favorire, soprattutto per le PMI, la stipula di contratti di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine (**PPA** e forme analoghe), agendo su: strumenti di incontro **domanda/offerta** e trasparenza (bacheca PPA) (**comma 1**); **mitigazione del rischio** contro il *default* di una delle parti contraenti (venditore o acquirente), col GSE come garante di ultima istanza (**comma 2**) e, in via residuale, con l'attivazione di garanzie SACE (**comma 3**); possibilità per le imprese di aggregarsi nel formulare domanda di energia (**commi 5-6, 10**); attività di **formazione e divulgazione** nei confronti delle imprese sulla contrattazione di lungo termine della produzione di energia da fonti rinnovabili (**comma 7**); implementazione della normativa europea sulla **libertà di scelta del fornitore** (**comma 8**); incentivazione ai consorzi per le **aree di sviluppo industriale** a individuare superfici da destinare alla realizzazione di impianti FER da contrattualizzare successivamente a lungo termine, anche ai fini dell'autoconsumo di energia (**comma 9**); modifica al meccanismo del cd. disaccoppiamento del prezzo dell'energia elettrica dal prezzo gas (**comma 10**); e introduzione di una premialità per gli impianti che abbiano esaurito gli incentivi finora goduti (**commi 12-13**).

L'**articolo 5** introduce un nuovo assetto dei meccanismi di sostegno agli impianti a bioliquidi sostenibili, biogas e biomasse.

Per quanto riguarda gli **impianti a bioliquidi**, il **comma 1** abroga il precedente meccanismo di **contrattualizzazione della capacità**, introdotto per assicurare la disponibilità delle centrali già in esercizio. In parallelo, viene **prorogata fino al 31 marzo 2026** l'applicazione dei **prezzi minimi garantiti (PMG)** per gli impianti alimentati da **bioliquidi sostenibili** in possesso dei requisiti di sostenibilità. Per il periodo **1° aprile 2026-31 dicembre 2030**, l'aggiornamento dei PMG è demandato ad **ARERA**, che dovrà definire un **teito di ore semestrali incentivabili** differenziato tra impianti **asserviti a un processo produttivo** e gli altri e prevedere la possibilità per il **GSE** di ridurre le ore riconosciute qualora la spesa ecceda soglie annue prestabilite.

Per gli **impianti a biogas e biomasse**, il **comma 2** affida ad **ARERA** l'aggiornamento, per il periodo **1° aprile 2026-31 dicembre 2037**, dei **PMG** o delle **integrazioni dei ricavi**. Anche in questo caso il riconoscimento dei PMG è limitato a un **numero massimo di ore incentivabili per semestre**, distinguendo tra impianti **asserviti a un processo produttivo** e gli altri impianti, per i quali il monte ore è definito da **Terna** in base alle esigenze del sistema elettrico. Il **GSE** effettua una stima semestrale dei costi e, qualora la spesa superi determinati tetti a carico degli **oneri di sistema**, può ridurre le ore riconosciute, intervenendo in via prioritaria sugli impianti **non asserviti**. Infine, per gli impianti a **biogas di potenza superiore a 300 kW**, la permanenza o l'accesso al meccanismo dei PMG è ammessa **solo fino al 31 dicembre 2030**, a condizione di assumere l'impegno alla **riconversione a biometano**, secondo modalità che saranno stabilite con **decreto MASE**.

L'**articolo 6** interviene principalmente su due fronti:

- regolazione dei comportamenti di offerta nei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica, per **prevenire** condotte di **trattenimento economico** di capacità e favorire il corretto trasferimento nei prezzi dei costi delle fonti rinnovabili non programmabili (**comma 1**);
- **rimborso** di specifici **oneri** gravanti **sul gas naturale utilizzato per la produzione di energia elettrica** (**comma 2**), inclusi quelli sostenuti per l'acquisto dei permessi di emissione secondo l'*Emissions Trading Scheme* (**ETS**) europeo (**commi 3 e 6**), con contestuale redistribuzione degli oneri sui prelievi di energia elettrica.

L'attuazione delle disposizioni è rimessa all'**ARERA**, a cui sono attribuiti compiti sia nelle attività di controllo e verifica (**comma 4**), sia nell'adeguamento delle regole del mercato della capacità (**comma 5**).

L'**articolo 7** introduce disposizioni volte a risolvere il problema della cosiddetta **saturatione virtuale della rete elettrica**, un fenomeno per cui un numero eccessivo di richieste di connessione per nuovi impianti a

fonti rinnovabili (FER) in alcune aree a cui spesso non fa seguito né l'autorizzazione degli stessi, né la loro realizzazione e che, tuttavia, tengono potenzialmente impegnata la capacità di connessione della rete.

Per sbloccare lo sviluppo della rete, l'articolo 7, congiuntamente all'introduzione del nuovo articolo all'interno del cd. Testo unico sulle FER, articola l'intervento sulle seguenti direttrici:

- **Trasparenza sulla capacità disponibile:** si pone in capo a Terna l'obbligo di pubblicare e aggiornare, con cadenza trimestrale, il dato relativo alla capacità addizionale di rete effettivamente disponibile.
- **Nuove regole di allocazione:** ARERA è incaricata di ridefinire le procedure di connessione. La nuova disciplina consentirà di allocare capacità anche in deroga ai limiti teorici dei singoli nodi, riservando tuttavia l'assegnazione definitiva in via esclusiva ai progetti provvisti di un idoneo titolo autorizzativo (PAS o Autorizzazione unica).
- **Introduzione di vincoli decadenziali:** al fine di liberare concretamente le infrastrutture, la norma dispone la perdita di efficacia delle soluzioni di connessione pregresse afferenti a impianti privi di autorizzazione. A regime, si introduce un termine di novanta giorni per richiedere il titolo abilitativo; il mancato rispetto di tale scadenza comporterà l'automatica revoca della connessione.
- **Semplificazione degli iter infrastrutturali:** si accelera il potenziamento fisico delle infrastrutture della rete elettrica mediante una riduzione dei termini amministrativi per le cd. "aree idonee" e l'estensione della denuncia di inizio attività a specifici interventi localizzati in zone esenti da vincoli territoriali o ambientali.
- **Coordinamento strategico:** l'intero sviluppo infrastrutturale energetico sarà subordinato agli indirizzi strategici nazionali, da definirsi annualmente mediante un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 8 prevede un **procedimento unico per autorizzare centri dati** e relative connessioni elettriche.

L'autorizzazione è **rilasciata** secondo il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (**dallo Stato** oltre 300 MW, da **regioni o province** tra 50 e 300 MW), **dura fino a 10 mesi prorogabili** e comprende tutte le autorizzazioni necessarie.

Per i **progetti strategici** relativi ai centri dati si applica **una procedura speciale**. Non comporta nuovi oneri finanziari.

L'articolo 9 introduce disposizioni urgenti per **abbattere il prezzo della bolletta del gas per le imprese**.

I **commi 1 e 2** stabiliscono che il Gestore dei Servizi Energetici (**GSE**) e l'impresa maggiore di trasporto di gas naturale (**Snam**) vendano il gas stoccato nel 2022 nell'ambito del servizio di riempimento di ultima istanza, secondo termini e modalità dettate, rispettivamente, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e che, entro il 30 settembre 2026, **versino le risorse ricavate dalla vendita** alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (**CSEA**).

Il **comma 3** prevede che **le risorse versate alla CSEA siano utilizzate per ridurre gli oneri e le ulteriori componenti tariffarie** di trasporto e distribuzione del gas naturale, posti a carico di determinate categorie di soggetti ad alto consumo di gas. È demandato ad ARERA il compito di disciplinare, entro il 31 marzo 2026, le **modalità** tecniche per la riduzione dei costi in bolletta.

L'articolo 10 istituisce un **servizio di liquidità**, regolato da ARERA e finanziato nel limite di 200 milioni di euro, al fine di **calmierare i prezzi all'ingrosso del gas naturale in Italia**. Prevede, inoltre, l'elaborazione di una proposta strategica per l'integrazione infrastrutturale e tariffaria dei mercati del gas tra Italia, Germania e Svizzera.

L'articolo 11 interviene su tre principali direttrici del settore energetico.

In primo luogo, **rimodula il meccanismo** del cd. **gas release** per l'approvvigionamento di gas a prezzi calmierati a favore delle imprese energivore, accentuandone la natura finanziaria, semplificando le procedure autorizzative per le concessioni e rimodulando il sistema delle garanzie.

In secondo luogo, regola e **incentiva l'autoconsumo di biometano** per le industrie cosiddette *hard-to-abate*, promuovendo l'aggregazione della domanda.

Infine, demanda all'ARERA la **definizione** di una **disciplina transitoria** per l'accesso alle infrastrutture di cattura e stoccaggio del carbonio (**CCUS**).

L'articolo 12 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento, composto da 12 articoli per un totale di 72 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a 3 finalità: 1) intervenire in favore delle famiglie e delle imprese per la riduzione del costo di acquisto dell'energia elettrica e del gas naturale; 2) garantire la competitività delle imprese e la

decarbonizzazione delle industrie; 3) favorire la risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico.

Con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, si segnala che dei 72 commi, 17 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi: in particolare, è prevista l'adozione di 1 DPCM, di 2 decreti ministeriali e di 14 provvedimenti di altra natura (prevalentemente di competenza dell'ARERA); in un caso è richiesta l'autorizzazione della Commissione europea.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

L'articolo 4, al comma 1, interviene sulla bacheca dei contratti di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine (cd. "bacheca PPA") realizzata dal Gestore dei mercati energetici (GME) ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del d.lgs. n. 199/2021, prevedendo che siano nella stessa costituite apposite sezioni, dal lato della domanda, dedicate alla stipula di contratti di durata non inferiore a tre anni; per quanto riguarda il lato dell'offerta, invece, la disposizione prevede che essa sia orientata a promuovere la contrattualizzazione di energia elettrica rinnovabile non già oggetto di contrattualizzazione nell'ambito dei meccanismi di supporto per la produzione; ad implicita integrazione del dettato normativo in esame, la relazione illustrativa precisa altresì che la bacheca in esame dovrà articolarsi in due sezioni, compiutamente disciplinate: una relativa alle negoziazioni libere, l'altra invece alle negoziazioni qualificate; *si valuti pertanto l'opportunità di assicurare un migliore coordinamento con il più preciso contenuto recato dalla relazione illustrativa*; considerazioni di analogo tenore trovano applicazione anche per il successivo comma 2, che si limita a stabilire che le parti che soddisfano alcuni requisiti da definire in sede attuativa possono richiedere al GSE l'assunzione del ruolo di garante di ultima istanza in relazione ai contratti di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine; al riguardo, infatti, la relazione illustrativa precisa che per beneficiare di tale garanzia "entrambe le controparti del contratto nella fase di partecipazione alle procedure devono espressamente indicare la volontà di avvalersene, sottoscrivendo in via preliminare un contratto di adesione con il GSE", elemento non richiamato nella formulazione del comma 2 e che potrebbe essere opportunamente recepito; *anche in tal caso, si valuti l'opportunità di recepire nella formulazione del comma in esame il più specifico contenuto recato dalla relazione illustrativa*.